



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Roma**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

**N. R.G. 14336/2025**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14336/2025** promossa da:

Londra, GB) e

Londra, GB), rappresentati e difesi

dall'Avv. Laura Cerreto.

**CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma.

**MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il **27 febbraio 2025**, i ricorrenti e entrambi cittadini britannici *iure soli*, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo che l'On.le Tribunale adito dichiarasse il loro status di cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dall'avo paterno, cittadino italiano nato il I ricorrenti domandavano, altresì, l'ordine al Ministero dell'Interno e all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile. La necessità del ricorso giudiziale veniva fondata sulla dimostrata impossibilità di prenotare un appuntamento presso il Consolato Italiano di Londra, attraverso il sito web istituzionale *Prenot@mi*, a causa della mancanza di date disponibili, condotta equiparata ad un diniego illegittimo dell'Amministrazione.

Il Ministero dell'Interno si costituiva tardivamente in giudizio in data **4 novembre 2025**, pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio mediante



notificazione avvenuta il **4 aprile 2025** a mezzo PEC. La difesa del Ministero dichiarava di **non voler contestare nel merito la domanda giudiziale**, riconoscendone la legittimità alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4466/2009. Tuttavia, il Ministero eccepiva l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda per la mancata e intempestiva produzione della documentazione a sostegno, chiedendo, nel merito e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.

I ricorrenti, con note depositate in sostituzione dell'udienza del **5 novembre 2025**, ribadivano le proprie richieste, sottolineando che la parte resistente non aveva sollevato alcuna contestazione nel merito della pretesa di riconoscimento della cittadinanza.

Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.

La domanda è fondata.

Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.

Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.



In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, in data 05/11/2025

Il Giudice

Massimo Marasca

